



CENTRO SERVIZI AMBIENTE
IMPIANTI SPA

www.csaimpianti.it

ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E/O ANALISI CHIMICHE PREVISTE DAL “PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO” E DALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” PER LE DISCARICHE DI “CASA ROTA” A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) E “PODERE IL PERO” A CASTIGLION FIBOCCHI (AR) – CIG 7174983746

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO	3
ART. 2	DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE	4
ART. 3	IMPORTO DELL’APPALTO.....	4
ART. 4	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 5	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	5
ART. 6	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE	6
ART. 7	ATTIVITÀ DI CAMPO	6
ART. 8	RESTITUZIONE DEI DATI ANALITICI IN FORMATO TABELLARE	7
ART. 9	AUDIT DI SECONDA PARTE.....	7
ART. 10	PENALI	8
ART. 11	PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE	8
ART. 12	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 13	RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	10
ART. 14	CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 15	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16	SUBAPPALTO.....	11
ART. 17	OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.....	11
ART. 18	MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	12
ART. 19	CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO.....	12
ART. 20	RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RECESSO	12
ART. 21	ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE	13

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpianti.it - Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.csaimpianti.it

Capitale sociale € 1.610.511,00 i.v - Iscrizione al R.E.A. AR-144514 - P.IVA / Codice Fiscale 01861020517

SGS Italia certifica il nostro sistema di gestione secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001



ART. 22	NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 23	RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	13
ART. 24	MANLEVA	14
ART. 25	FORO COMPETENTE	14

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio analisi chimiche nonché attività di campo attese dal "Piano di Sorveglianza e Controllo" e dall'A.I.A. per le discariche di Casa Rota a Terranuova Bracciolini e "Podere il Pero" a Castiglion Fibocchi gestite da Centro Servizi Ambiente Impianti s.p.a.

In particolare l'aggiudicatario dovrà garantire, per l'intera durata dell'appalto, lo svolgimento delle seguenti attività:

DISCARICA DI CASA ROTA

1.1 Attività periodiche mensili

- Campionamento e analisi della qualità dell'aria
- Campionamento e analisi delle fibre di amianto
- Campionamento e analisi del biogas
- Analisi del percolato

1.2 Attività periodiche trimestrali

- Analisi delle acque sotterranee
- Analisi delle acque meteoriche
- Analisi del percolato
- Analisi delle acque superficiali del torrente Riofi
- Analisi dei sedimenti del torrente Riofi

1.3 Attività periodiche quadrimestrali

- Analisi delle acque meteoriche dilavanti

1.4 Attività periodiche semestrali

- Campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera

1.5 Attività periodiche annuali

- Analisi delle acque sotterranee

DISCARICA DI PODERE IL PERO

1.1. Attività periodiche mensili

- Campionamento e analisi della qualità dell'aria
- Campionamento e analisi delle fibre di amianto

1.2. Attività periodiche trimestrali

- Campionamento e analisi del biogas
- Analisi delle acque sotterranee
- Analisi delle acque meteoriche
- Analisi del percolato

1.3. Attività periodiche annuali

- Analisi delle acque sotterranee

Per tutto quanto attiene alle descrizione analitica delle attività nonché alle modalità di esecuzione del servizio si rimanda espressamente alla specifica tecnica che, allegata al presente Capitolato sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda le matrici acque sotterranee, acque superficiali, acque meteoriche, percolato, sedimenti, i campioni verranno prelevati da personale di CSAI oppure da soggetto terzo ed inviati al laboratorio aggiudicatario opportunamente etichettati e conservati.

Si precisa che l’Aggiudicatario dovrà:

- preparare il campione in laboratorio,
- procedere all’ analisi chimica per la determinazione dei parametri analitici richiesti
- fornire tutto il materiale di campionamento necessario per le suddette matrici (bottiglie vetro e PET, flaconi PET per i metalli, barattoli in vetro per i sedimenti, materiale di imballaggio e relativi frigo box standard di capacità circa 25-30 litri), tenendo conto di eventuali aliquote di riserva.

Il materiale di campionamento dovrà essere pulito e corredato di tappi ed inviato su richiesta di CSAI presso Casa Rota.

ART. 2 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE

La durata del servizio è pari a 2 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di inizio dell’esecuzione del servizio laddove precedente.

ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo annuo presunto e soggetto a ribasso d’asta per le prestazioni richieste è pari a euro 67.471,20 (sessantasettemilaquattrocentosettantuno/20). L’importo presunto per l’intero periodo contrattuale ammonta ad euro 134.942,40 (centotrentaquattromilanovecentoquarantadue/40) precisando, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi, che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 1950,00 (millenovecentocinquanta/00), oltre IVA come per legge, per complessive **euro 136.892,40** (centotrentaseimmilaottocentonovantadue/40).

Detto importo comprende tutti gli oneri conseguenti al servizio stesso nessuno escluso, quali i costi di spedizione e/o di ritiro al laboratorio delle analisi, le spese generali e comunque tutti gli oneri previsti nel capitolato.

L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni vigenti di qualsivoglia Autorità competente e che abbiano, comunque, attinenza con l’appalto anche sopravvenute, accollandosene tutti gli oneri che ne dovessero derivare

Detta stima, effettuata tenendo conto della incidenza media delle prestazioni negli ultimi tre anni, non costituisce un importo garantito per l’aggiudicatario, ma solo un indicatore di spesa rispetto al quale sussiste un connaturale ambito di alea in capo all’aggiudicatario; ne consegue che nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’aggiudicatario per il mancato raggiungimento

dell'importo complessivo stimato del contratto sopra indicato, tenuto conto che lo stesso aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente per le prestazioni richieste e regolarmente effettuate.

ART. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

A norma dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate definite dal mercato. Il prezzo complessivo offerto dal concorrente sarà ottenuto moltiplicando i prezzi unitari, da questo rimessi in riferimento ai singoli parametri costituenti l'elenco dei campionamenti e/o analisi poste a base di gara, per le quantità previste relativamente ai due siti nel periodo di vigenza del contratto.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'organizzazione operativa delle attività di monitoraggio dovrà essere concordata e programmata di volta in volta con i responsabili della Stazione Appaltante ovvero con i tecnici di riferimento dalla medesima indicati.

Si precisa che CSAI deve segnalare all'ARPAT con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso le date dei monitoraggi, pertanto al fine di poter ottemperare alla suddetta specifica prescrizione nei confronti delle Autorità di controllo, il preavviso minimo richiesto per l'esecuzione del servizio di analisi sarà di 20 giorni naturali e consecutivi.

Monitoraggi aggiuntivi o campagne aggiuntive saranno comunicate all'appaltatore tramite fax ovvero via e-mail con preavviso di tre giorni.

Si precisa che i campioni saranno spediti a carico del destinatario tramite corriere individuato a cura della Stazione Appaltante, Tutte le analisi dovranno essere effettuate su indicazione di CSAI (o di soggetto da quest'ultima incaricato), con richiesta allegata al campione prelevato, con i parametri specificati e con le tempistiche previste nel PSC ed indicate nell'allegato A).

L'Aggiudicatario si impegna a restituire, via fax o mail, alla Stazione Appaltante la catena di custodia con indicati i numeri di accettazione del campione. L'accettazione dovrà comunque intervenire entro 24 ore dal ricevimento del campione.

Il termine di consegna dei risultati, pertanto, decorrerà dal giorno di accettazione del campione.

I risultati dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante tramite corriere o raccomandata postale o in alternativa consegnati a mano, ma comunque in ogni caso dovranno essere anticipati via fax o e-mail entro 15 giorni lavorativi naturali

Si evidenzia che per quanto attiene alle modalità di conservazione dei campioni ci si riporta integralmente alle norme tecniche di riferimento che dovranno essere rispettate, nessuna esclusa.

Per quanto attiene le analisi di aria e biogas l'aggiudicatario dovrà provvedere anche all'attività di campo come previsto al successivo art. 7. In quest'ultimo caso la programmazione del lavoro

verrà concordata con CSAI, o con i tecnici di riferimento dalla medesima indicati, in congruo anticipo (ca. 20 giorni prima).

ART. 6 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE

L'attività di analisi chimiche dovrà essere svolta dall'aggiudicatario per acque sotterranee, acque superficiali, acque meteoriche, percolato, sedimenti. Si precisa che i campioni per le matrici verranno prelevati da personale di CSAI o da soggetto terzo incaricato ed inviati al laboratorio opportunamente etichettati e conservati. Il laboratorio aggiudicatario, pertanto, dovrà esclusivamente preparare il campione in laboratorio ed analizzarlo per la determinazione dei parametri analitici richiesti.

ART. 7 ATTIVITÀ DI CAMPO

Le attività di campo che dovrà eseguire l'Appaltatore per entrambe le discariche in ordine alle attività previste dal PSC e prescritte dall'A.I.A. sono le seguenti:

- **Prelievo di campioni di aria e biogas.** Tali attività dovranno essere svolte sempre dallo stesso tecnico ambientale, fermo restando la possibilità di effettuare, nel corso dell'espletamento delle predette attività, cambi di personale per circostanze eccezionali e/o sporadiche che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Al fine di ottimizzare le risorse impiegate, i prelievi di campioni di aria e biogas per le due discariche dovranno essere espletati nell'ambito della stessa campagna di monitoraggio, così da garantire uno svolgimento delle attività nell'arco di 3 giornate/uomo complessivamente sui due siti, compreso il viaggio in andata e ritorno.

Resta esclusa da tale tempistica il solo ritiro dei campionatori passivi, (radiello) che dovrà avvenire dopo una settimana dall'installazione in sito. Detta attività verrà svolta dal personale di discarica al fine di ottimizzare i costi dell'intervento.

Per l'operazione di ritiro, imballo, e spedizione dei campionatori passivi il laboratorio aggiudicatario dell'appalto dovrà fornire le necessarie istruzioni al personale della Stazione Appaltante.

Il biogas verrà prelevato presso le condotte di adduzione dello stesso ai sistemi di combustione (Linea biogas in pressione). I punti di prelievo sono costituiti da idonee valvole facilmente accessibili. Per quanto attiene il monitoraggio attivo, per il prelievo di campioni di aria presso le stazioni di Casa Rota (TQA1 – TQA2 TQA 3) e Podere il Pero (CQA1 – CQA2 – CQA3), l'Aggiudicatario potrà disporre di prese di alimentazione elettrica nelle vicinanze delle stazioni stesse.

Prelievo di campioni dai camini di emissioni del sistema di recupero energetico: Tale attività dovrà essere svolta da tecnico specializzato e potrà essere anche persona diversa da quella che effettua i prelievi di aria e biogas. I camini sono dotati di bocche di campionamento standard (3 “)

ART. 8 RESTITUZIONE DEI DATI ANALITICI IN FORMATO TABELLARE

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante il controllo sulla necessità di eventuali verifiche analitiche o di elaborazione dati, i risultati delle analisi dovranno essere preliminarmente anticipati in formato elettronico Excel ed in forma provvisoria.

Successivamente, tutti i risultati definitivi dovranno essere forniti, ad esclusiva cura e spese dell'Aggiudicatario, in forma di certificato sottoscritto e timbrato da professionisti abilitati.

- **I tempi ordinari di restituzione dei certificati o rapporti di prova dovranno essere di 15 giorni naturali e consecutivi;**
- **In caso di urgenza per alcuni dati specifici i tempi di restituzione dovranno essere di 5 giorni lavorativi.**

Per le matrici acque sotterranee, acque superficiali, acque meteoriche, percolato, sedimenti, qualità dell'aria, i risultati dovranno essere forniti anche in formato tabellare Excel.

Per ciascuna matrice ambientale dovrà essere predisposta una specifica tabella Excel contenente tutti i campioni analizzati per ogni determinata matrice ambientale.

Il formato tabellare da restituire e le modalità di compilazione dello stesso, sono indicati al punto 4) della specifica tecnica allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 AUDIT DI SECONDA PARTE

L'Appaltatore dichiara e si impegna a svolgere il servizio oggetto di appalto in maniera regolare, efficiente e con la diligenza strettamente connessa alla natura della prestazione da effettuarsi, nel rispetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, del Piano di Sorveglianza e controllo, delle disposizioni impartite dall'A.I.A nonché di tutte le altre previsioni di legge vigenti in materia.

CSAI si riserva la facoltà di condurre con cadenza annuale o diversa se ritenuto opportuno, a proprie spese e con personale di fiducia dalla medesima incaricato, Audit Iso 9001 di seconda parte, allo scopo di verificare la regolare conformità ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate. A tale scopo l'Appaltatore si impegna fin da ora ad autorizzare il personale espressamente incaricato dalla Stazione Appaltante ad accedere liberamente ai locali sede del laboratorio.

La presenza di difformità rispetto agli standard di legge, alla regolare conformità, ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate riscontrate all'esito delle verifiche ispettive condotte da CSAI e tali da inficiare la buona resa del servizio oggetto di appalto, determineranno la risoluzione di diritto dello stesso, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 PENALI

Si prevedono le seguenti penali:

- in caso di ritardo sulle tempistiche previste per l'attivazione ed esecuzione dell'attività di campionamento (vedi art. 7), all'Aggiudicatario verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- In caso di ritardo sulle tempistiche ordinarie e/o straordinarie di restituzione dei certificati analitici (vedi art. 8), all'Aggiudicatario verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Qualora l'aggiudicataria non osservi gli obblighi del presente capitolato, effettui prestazioni non autorizzate dalla committente o comunque arrechi disservizi formalmente segnalati, la stazione appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che le omissioni o infrazioni possano arrecare, una penalità di € 500,00.

Qualora vengano contestate n. 3 inadempienze, indipendentemente della natura delle stesse, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'aggiudicataria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; rimane altresì salvo il diritto di CSAI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ., di ottenere il risarcimento del danno ulteriore.

La stazione appaltante, al fine di contenere gli effetti dei disservizi cagionati da ritardi o inadempienze dell'aggiudicataria, si riserva inoltre a proprio insindacabile giudizio di adottare ogni idonea iniziativa addebitandone i relativi costi all'aggiudicataria inadempiente.

Tanto le penali che i ristori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario; in caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

ART. 11 PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovrà essere fatturato mensilmente o con diversa cadenza a seconda della tipologia di intervento e sarà calcolato moltiplicando il numero di campionamenti e/o analisi chimiche realmente effettuate per il prezzo unitario contrattuale, così come risultante dall'offerta in sede di gara.

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni (DFFM) e successivamente alla verifica della conformità della prestazione effettuata rispetto alle previsioni contrattuali.

Si precisa che l'aggiudicataria è tenuta ad indicare sulle fatture e sulle RI.BA il riferimento di contratto e il codice identificativo gare (CIG).

Si preavverte sin d'ora che la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali la stazione

appaltante non resta responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non resta responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti dell'affidatario, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di verifica positiva della correttezza contributiva a mezzo di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP)

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta del contratto.

Laddove l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente siano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 13 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto della stazione appaltante che di terzi o suoi dipendenti.

E' obbligo dell'aggiudicatario produrre adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio, fino all'importo di euro 500.000,00.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo da parte dell'affidataria al risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 103 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto disposto al primo comma del citato art. 103.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza dell'Accordo.

ART. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva, sarà richiesta all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a riprova del possesso dei requisiti

dichiarati in sede di gara. L'Aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge.

Se l'affidatario non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione appaltante per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

CSAI si riserva il diritto di dare avvio all'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'art. 32 co. 8 del D. Lgs 50/2016.

ART. 16 SUBAPPALTO

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di affidare parte del servizio a soggetti terzi dovrà indicarlo in sede di DGUE.

ART. 17 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente accordo quadro;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello

stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

ART. 18 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità dovranno essere autorizzate dal RUP. Tali modifiche sono consentite nei casi previsti dall'art. 106, co. 1 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016.

ART. 20 RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RECESSO

La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Nell'interesse esclusivo della Stazione Appaltante, costituiscono altresì motivo di risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- 1) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- 2) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 3) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) il ripetersi su più di un pagamento di irregolarità contributive riscontrate tramite DURC;
- 5) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- 6) in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'Appaltatore;
- 7) nei casi di violazione del codice etico di CSAI Spa;
- 8) cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI spa;
- 9) in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali;
- 10) le ipotesi espressamente previste al precedente art. 4;
- 11) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal CSA e dal presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto in ogni caso salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti da CSAI.

Rimane ferma la facoltà di recedere dal presente contratto nelle ipotesi contemplate all'interno del Capitolato speciale di appalto e in conformità a quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

La risoluzione da diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore

ART. 21 ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicataria ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

ART. 22 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee ad evitare l'insorgere di danni a terzi, persone o cose, dipendenti, ausiliari, collaboratori della medesima, subappaltatori, fornitori, aventi interesse o contatto a qualsiasi titolo anche occasionale durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, in difetto, unica ed esclusiva responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra, l'Affidataria medesima.

Per quanto non espressamente previsto dalla Lettera di invito, dal presente Capitolato, dai relativi allegati e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART. 23 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto, l'Aggiudicatario potrà essere nominato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 24 MANLEVA

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 01 agosto 2017